



lì, 4.12.2011

Oggetto: Pubblicazione atti del Comune.

e, p.c.  
Al Sig. Resp. Area Tecnica- dr. Vincenzo Bruzzese  
Al Sig. SINDACO  
Al Sig. SEGRETARIO GENERALE  
del Comune di TORRACA

Il sottoscritto Antonio Pompeo ABBADESSA, Consigliere Comunale di Minoranza, facendo seguito a Vs. nota con la quale rappresentavaTe che la pubblicazione delle determinazioni dei Responsabili delle Aree non veniva effettuata perché così disposto da Regolamento Comunale adottato, poiché a modestissimo parere di chi scrive quanto effettuato dal Comune di Torraca non risulta adempiere alle indicazioni legislative e giurisprudenziali, di seguito, senza volerLa minimamente tediare

#### S E G N A L A

quanto segue, probabilmente sfuggito alla Sua attenzione:

Le recenti innovazioni in materia di Albo Pretorio, apportate dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 32 “disposizioni in materia di Trasparenza Amministrativa volute dall'ex Ministro Renato Brunetta”, stabiliscono al comma 1 “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il comma 5 (come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all'affissione all'albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale “le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. (N.B. una prima proroga, a Novembre, aveva fissato il termine a Giugno 2010). Non cessa però l'obbligo di predisporre l'albo pretorio virtuale. Quello che viene prorogato è solo il termine a partire dal quale la pubblicazione di atti cartacei non avrà alcun valore di legge (ad esempio per impugnare gli atti). Dal 1.1.2011 l'Albo Pretorio on line va a sostituire in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto all'interno degli enti pubblici: la forma cartacea rimane solo in originale, mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale. Nell'Albo Pretorio on line va a confluire tutta la documentazione prodotta dall'ente come delibere, provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all'asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d'appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti. La pubblicazione presso i siti web di atti amministrativi, per i 15 giorni previsti dall'art.124 del d.lgs. n.267 del 2000, consente una centralizzazione della consultazione dei dati, atteso che chiunque è posto nelle condizioni di poter visionare i documenti di qualsiasi amministrazione, mediante un semplice collegamento alla rete internet. La Regione Sicilia già nel 2008 aveva imposto per legge la pubblicazione sui siti internet di tutti i documenti prodotti dalle amministrazioni locali (L.R. n. 22 del 16/12/2008 – art. 18). Per chiarire ogni dubbio, è doveroso ricordare la decisione del Consiglio di Stato sez. V 15/3/2006, n. 1370 che sottolinea che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia, ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, dal momento che la parola “deliberazione” esprime sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici (dirigenti) ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di

esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1.6.1979 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1129 del 6.12.1977. A supporto di questa conclusione ricordiamo le sentenze Cons. Stato, Sez. V, n. 3058 del 3.6.2002 e TAR Lazio, sez. II, n. 3958 del 31.10.2003). È peraltro importante sottolineare come il primo comma dell'art. 10 del T.U.E.L. stabilisce che "tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici". A chi contesta l'obbligo di pubblicazione all'Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali, si può soltanto porre questa domanda: "visto che sarà ritenuta valida ai fini legali la pubblicazione dei documenti solo sul sito web del comune e non avrà valore legale il documento cartaceo, se l'amministrazione non pubblicherà tali documenti, come potrà rispondere agli obblighi di legge se non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell'impugnazione)? In questo caso infatti il termine di impugnazione della determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal momento della effettiva conoscenza : la conseguenza non è di poco conto.

**Ritengo del tutto strumentale ogni promessa elettorale fatta per la maggiore trasparenza se non si passa coi fatti a dimostrare la buona volontà dell'amministrazione, nel voler dare massima visibilità alle determinazioni dirigenziali.**

E' lì dentro che resta traccia degli sprechi, delle spese liquidate, della gestione, delle gare per gli incarichi....

E' mia ferma convinzione che la soluzione più efficace per limitare gli sprechi nella Pubblica Amministrazione non sia tanto quella di emettere l'ennesima circolare o disposizione regolamentare restrittiva, definire nuovi vincoli, parametri o altri artifici vari perché conosciamo tutti bene l'abilità dei "politici" quando vogliono fare i burocrati nell'aggirare la legge e la spregiudicatezza mentre lo fanno, ma mettere il cittadino nelle condizioni di conoscere e quindi di controllare direttamente gli atti della Pubblica Amministrazione.

Detta così mi rendo conto che questa affermazione può suonare come una frase fatta e quindi per qualcuno priva di consistenza e utilità, ma se ci riflettiamo un attimo essa è sostanza perché la pubblicità degli atti posti in essere dall'Amministrazione è forse l'unico deterrente in grado di contenere o condizionare la classe politica.

Ben vengano pertanto le pubblicazioni sui siti Internet dei Comuni e delle Province delle delibere di indirizzo di Consiglio e di Giunta, gli elenchi o l'atto di qualche incarico professionale, dei compensi dei dirigenti e delle assenze dei dipendenti pubblici, ma ritengo che il "peggio" della Pubblica Amministrazione non si trovi tanto lì dentro, ma si annidi e lasci traccia nelle determinazioni dirigenziali.

E' leggendo quegli atti che si vedono gli inviti a gare di ditte che alla fine non si presentano lasciando così valida la sola ed unica offerta del predestinato a vincere la "selezione" pubblica, l'attribuzione dell'incarico inutile a quel consulente...

Mi si potrà obiettare che, ai sensi della normativa vigente, chiunque può chiedere copia della documentazione entro 30 giorni, specificando i motivi della sua richiesta (e pagando le fotocopie), ma qualcuno poi deve spiegare come fa un cittadino ad avanzare tale domanda se non conosce il numero della determina o, addirittura, come capita nella stragrande maggioranza dei casi, neppure conosce il fatto.

Nella realtà, le delibere dirigenziali, sono atti di impossibile accesso per il cittadino, a meno che questi non riceva una dritta da un dipendente interno della struttura oppure che non sia un consigliere comunale che sfidando ogni forma di ostacolo, non le chieda periodicamente agli stessi dirigenti e che non le renda poi pubbliche.

Propongo quindi un adeguamento al regolamento e allo statuto comunale al fine di provvedere al rispetto della normativa nella predisposizione dell'Albo Pretorio on line.

Sarebbe davvero interessante (e forse ci sarebbe anche da ridere), apprendere le motivazioni di un eventuale ulteriore diniego... motivazioni che sarebbe poi opportuno portare alla conoscenza non solo dei cittadini ma anche del competente Ministero e del Prefetto di SALERNO come esempio di malcostume politico e di inquietante negazione della trasparenza amministrativa, anche

perché la pubblicazione sul sito delle delibere e dalle determine rappresenta anche l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato: sentenza Sez. V del 15 marzo 2006 n. 1370- sentenza TAR Veneto del 24 ottobre 2008 n. 3275, anche perché, a decorrere dal 2008, questa procedura assolve anche all'obbligo previsto all'art. 3 commi 18 e 54 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244.

In attesa di Vs. serena valutazione, disamina e riscontro nei modi e nei termini di Legge, si porgono distinti saluti.

F.to Antonio Pompeo ABBADESSA-  
Cons. Minoranza TORRACA